



RICHIESTA INCENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Da inoltrare a conclusione dei lavori e al più tardi **entro 6 mesi** dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente, a: **Cancelleria comunale, Contrada Vecchia Cantonale 42, 6984 Pura**

1. Richiedente

Cognome e nome / ragione sociale _____

Indirizzo, CAP /località _____

E-mail / telefono _____

2. Edificio sul quale viene realizzato l'impianto fotovoltaico

Mapp. N. _____ Indirizzo _____ CAP/Località _____

Tipo di edificio: Monofamiliare Plurifamiliare Commerciale Industriale

Anno di costruzione _____ Superficie (m²) _____

3. Tipo di impianto

Potenza (kWp) _____ Isolato Annesso Integrato

Inizio lavori _____ Fine lavori _____

Costo complessivo (IVA inclusa) CHF _____

Sussidio ente competente cantonale CHF _____

4. Dati per il rimborso

Importo netto (IVA inclusa) CHF _____

Titolare del conto _____

IBAN _____

5. Avvertenze

Con la firma del presente documento dichiaro che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità e di aver preso atto del Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile e della relativa Ordinanza municipale e di adempiere a tutte le condizioni.

La richiesta compilata in modo incompleto e/o priva degli allegati, verrà ritornata al mittente.

6. Autenticazione

Luogo e data _____ Firma del richiedente _____

→ Documenti da allegare

- copia della fattura e del giustificativo di avvenuto pagamento;
- autorizzazione ai lavori o licenza edilizia cresciuta in giudicato;
- relazione tecnica dell'impianto e fotografia dell'impianto realizzato;
- copia delle promesse del sussidio federale, cantonale e/o di eventuali terzi;
- rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi);
- formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici;
- certificato collaudo antincendio.

Dati per il Comune (lasciare in bianco)

Incentivo da versare CHF _____ Conto 663.3637.000

Estratto "Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile" del 22 agosto 2022:

Art. 2 Credito disponibile

- ¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'Art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune. Nei conti preventivi vengono stabiliti due fondi distinti: uno per le misure alle lettere da a) a g) e uno per le misure alle lettere da h) a l) dell'Art.3. Esauriti gli importi dei due fondi non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo.
- ² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 4 Condizioni generali e procedura

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.pura.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
- ³ Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi, ma non oltre il 40% degli investimenti riconosciuti e computabili.

Art. 9 Impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici da 2 a **30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **30%** del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di **1'000.00 CHF** per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente cantonale.

Art. 18 Riscossione indebita

- ¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- ² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 19 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.